

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1742)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3263)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1961*

Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».